



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

F.A.Q.

COS'È UN CONSORZIO DI BONIFICA?

Il Consorzio di Bonifica Interno, persona giuridica pubblica a struttura associativa, gestisce all'interno del proprio Comprensorio le opere di bonifica demaniali avute in consegna dallo Stato e dalla Regione quali canali, impianti irrigui e idrovori, manufatti, casse di espansione.

Ha il compito di coordinare interventi pubblici e privati per la salvaguardia del territorio dai dissesti idrogeologici in montagna, per la difesa idraulica e lo smaltimento delle acque meteoriche in pianura e per la distribuzione delle acque irrigue.

Il Consorzio di Bonifica Interno per l'adempimento dei propri fini istituzionali ha il potere d'imporre contributi ai proprietari di immobili quali terreni, fabbricati e strade (previsto dalla Legge Quadro R.D. 215/1933), che ricadono nel proprio Comprensorio definito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 9/04/1998 ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7 giugno 1996, n. 36.

QUALI SONO I BENEFICI CHE SI TRAGGONO DALL' ATTIVITÀ DI BONIFICA?

Per le superfici diverse dalle montane si ha il Beneficio Idraulico (per fabbricati, terreni e strade) a sua volta suddiviso in:

- beneficio di Scolo finalizzato ad assicurare lo scolo delle acque meteoriche comprese quelle raccolte dai sistemi fognari provenienti dai singoli immobili;
- beneficio di Difesa finalizzato a garantire la difesa delle acque provenienti dai territori circostanti prevenendo le esondazioni;
- beneficio di Base finalizzato alle altre attività istituzionali come progettazione delle opere di bonifica, realizzazione di opere pubbliche, di difesa del suolo, protezione civile, pronto intervento e monitoraggio del territorio.

Per le superfici montane si ha il Beneficio di Presidio Idrogeologico a sua volta suddiviso in:

- beneficio Opere dato dalla realizzazione di opere di difesa, sistemazione e valorizzazione dei territori collinari e montani, al fine di evitare erosioni e frane;
- beneficio di Presidio per la sorveglianza, il monitoraggio, e l'individuazione delle priorità di intervento.

I terreni delle aree non montane, godono anche del Beneficio di Disponibilità e Regolarizzazione Idrica suddiviso in:

- beneficio di Funzionalità Irrigua che è dato dalle attività finalizzate al funzionamento mediante manutenzione e sorveglianza ed esercizio della rete idrica;
- beneficio di Distribuzione Idrica (Variabili) determinato dalla distribuzione della risorsa idrica a scopi prevalentemente irrigui.



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

COME VIENE QUANTIFICATO IL BENEFICIO?

Il beneficio conseguito o conseguibile dell'immobile viene quantificato attraverso la combinazione di Indici Tecnici previsti nel Piano di Classifica che tengono conto dell'ubicazione e dell'incidenza delle opere di Bonifica sul medesimo, di Indici Economici e dal Valore Economico "E".

Il Valore Economico "E", base imponibile per il calcolo del contributo, è dato dalla Rendita Catastale (fabbricati) o dal Reddito Dominicale (terreni) rivalutati per i coefficienti (moltiplicatori) stabiliti per legge a livello nazionale.

L'aliquota o Aliquote (in Base ai centri di costo) sono date dai Costi da Ripartite (definiti dal Bilancio Preventivo) / Beneficio Totale (sommatoria di tutti i benefici degli immobili ricadenti nell'area relativa a quel centro di costo).

COS'È IL PIANO DI CLASSIFICA?

Il PDC è lo strumento fondamentale per regolare il legittimo esercizio del potere impositivo dei Consorzi di Bonifica ed è indispensabile per la determinazione in maniera comprensibile e trasparente degli indici tecnici ed economici di beneficio, conseguito o conseguibile a seguito dalle attività di bonifica.

Il Comitato Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, annualmente determina le spese da attribuire a ciascun ambito territoriale (area Peligna, area Aquilana e area Tirino) ripartendo, inoltre, i costi indiretti e di funzionamento.

CHI SONO I CONSORZIATI E PERCHÉ DEVONO PAGARE?

I consorziati sono tutti i proprietari di beni immobili che ricadono all'interno del Comprensorio Consortile, che sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica gestite dal Consorzio, attraverso un contributo obbligatorio annuale (art. 59 R.D. 215/33 art. 864 Codice Civile, 13 L.R. 42/84), nonché a contribuire alle spese del suo funzionamento in base al beneficio che ne traggono, conseguito o conseguibile a seguito delle costanti attività di Bonifica. (R.D. n. 215 del 1933, art 860 e 864 del Codice civile e L.R. 42/1984).

PERCHÉ PAGO ANCHE LA FOGNATURA?

Per la fognatura si paga il servizio di depurazione delle acque nere ed è in carico all'utilizzatore del fabbricato. Il contributo di Bonifica non tiene conto dell'utilizzo dell'immobile, in quanto è definito onere reale sull'immobile e pertanto dovuto solo dalla proprietà.

Si tratta di un'attività del tutto distinta dalle reti fognarie che gestiscono le acque nere nel sottosuolo, mentre il Consorzio gestisce le acque in superficie, anche se con essa talvolta collegata.

CHI PAGA NEI CASI DI COMPROPRIETÀ? PERCHÉ ARRIVA SOLO AD UN COMPROPRIETARIO?

Il contributo non è frazionabile tra i comproprietari perché relativo all'immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un'obbligazione indivisibile. Il contributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Gli atti di riscossione sono intestati al



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

rappresentante della proprietà, individuando come chi ha maggior quota di proprietà oppure a parità di quota, il più giovane di età o il primo in ordine alfabetico per codice fiscale; fermo restando il diritto dei cointestatari, obbligati in solido al pagamento del contributo (ex. artt. 1299 e 1317 del C.C.) di indicare fra loro un identificativo diverso alla ricezione oppure di richiedere la suddivisione (in deroga a quanto sopra esposto).

Il contribuente, comproprietario iscritto a ruolo secondo il criterio indicato al punto precedente, può richiedere l'iscrizione a ruolo di altro comproprietario con validità dall'anno successivo con istanza sottoscritta da tutti i comproprietari.

In deroga alla regola generale della non frazionabilità del tributo, con il consenso scritto di tutti i comproprietari, è possibile richiedere la suddivisione del tributo per quote, ferma la responsabilità solidale di tutti i comproprietari. L'accoglimento della istanza di frazionamento del tributo ha effetto a partire dall'anno successivo a quello della richiesta.

NON HO RICEVUTO L'AVVISO, MA UN MIO PARENTE/AMICO/VICINO/CONOSCENTE SI, PERCHÉ?

I motivi possono essere diversi: primo fra tutti, a differenza di chi riceve l'avviso, non si è proprietari di alcun immobile all'interno del comprensorio (es. si vive in un'abitazione in affitto).

Altra possibilità: indirizzo di recapito errato o per qualche altro motivo mancata consegna della comunicazione. In questo caso si può contattare il Consorzio per le opportune verifiche oppure il servizio postale o attendere semplicemente l'arrivo della cartella di pagamento quale sollecito con il solo aggravio della notifica.

Per quanto riguarda l'invio della cartella/ingiunzione fiscale relativa alla riscossione coattiva, si ricorda che la stessa viene notificata al raggiungimento dell'importo minimo di € 12,00, pertanto, le quote contributive di importo inferiore al minimo esigibile mediante ruolo non vengono poste singolarmente in riscossione, ma lo saranno solo quando, sommate più annualità o più articoli dovuti della stessa proprietà consorziata, verrà raggiunto o superato tale valore.

CI SONO ALCUNI ERRORI NELL'AVVISO DI PAGAMENTO/CARTELLA? COSA POSSO FARE?

Il Consorzio provvede annualmente, prima di procedere all'invio degli avvisi di pagamento, all'aggiornamento delle proprie rubriche anagrafiche, mediante confronto massivo con gli archivi dell'Anagrafe Tributaria, Ini-PEC e successiva normalizzazione dei dati di domicilio fiscale. Il Consorzio tratta puntualmente tutti quegli avvisi che, per una qualsiasi ragione, vengono restituiti al mittente, aggiornando o perfezionando gli indirizzi e provvedendo a rispedire l'avviso di pagamento al nuovo recapito ove possibile. Le inesattezze possono riguardare sia il domicilio fiscale che il carico immobiliare; in entrambi i casi è sufficiente rivolgersi al Consorzio per segnalare l'errore e richiederne la correzione tramite telefono al n. 0864/273111 oppure inviando una PEO a info@cbaternosagittario.it o PEC a areatecnicabaternosagittario@pec.it.

POSSO CAMBIARE INDIRIZZO DI RECAPITO DELL'AVVISO?

Il domicilio fiscale/residenza è l'indirizzo prioritario di recapito degli avvisi di pagamento, tuttavia i contribuenti, se ne ricorre la necessità, possono indicare un diverso indirizzo di recapito che il



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

Consorzio recepisce ma non sottopone a processi di aggiornamento e normalizzazione per l'anno in corso. Tale indirizzo di recapito alternativo potrà essere disattivato o modificato su richiesta del contribuente (es. domicilio/presso).

PERCHE' NEL MIO PALAZZO PAGO SOLO IO?

Tutti i proprietari di immobili censiti al catasto fabbricati e terreni dell'Agenzia delle Entrate che rientrano nel comprensorio di Bonifica sono stati recepiti negli archivi catastali consortili. Non sono soggetti gli affittuari e i comodatari.

CHI DEVE PAGARE IL CONTRIBUTO IN CASO DI AFFITTO, NUDA PROPRIETA', USUFRUTTO, ECC...?

Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull'immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33). Il contributo è a carico di chi gode di diritti reali parziali sul bene immobile (es. usufruttuari, affittuari) solo e soltanto quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza.

PERCHE' DEVO PAGARE SE L'IMMOBILE DI MIA PROPRIETA' E' STATO DEMOLITO?

I fabbricati inagibili o demoliti, debitamente denunciati in catasto (Cat. F/1 e F/2) non sono tassati. Per i fabbricati inagibili non ancora denunciati al catasto il consorzio può presentare istanza di discarico con allegato la dichiarazione di inagibilità rilasciata dal Comune.

E' POSSIBILE ESENTARE I CONSORZIATI CON UN REDDITO MOLTO BASSO?

L'art. 21 del D.R. n. 215/1933 prevede che i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria. Alla riscossione si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e pertanto non sono previste esenzioni per reddito.

Pertanto, no, il contributo di bonifica è obbligatorio, grava direttamente sull'immobile ed è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili (terreni e/o fabbricati) e quindi non dipende e non può dipendere dal reddito e dalle condizioni sociali ed economiche del proprietario

ESISTONO ESENZIONI PER PARTICOLARI TIPI DI IMMOBILI (es. STORICI E ARTISTICI, SEDI ONLUS, CHIESE)?

No, non esistono esenzioni in alcun caso. La Legge italiana stabilisce che l'esenzione dall'imposizione dei contributi e l'applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette. Completamente diversa è la situazione per quanto attiene i contributi di bonifica che invece vengono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall'attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell'immobile.